



Geschäftsleitung

10 ottobre 2010/Fr

Loëstr. 14, CH-7000 Coira

Tel: 081 257 38 51 / Fax: 081 257 21 59

reto.hefti@awn.gr.ch

http://www.wald-naturgefahren.gr.ch

Direttiva specifica a salvaguardia dell'ambiente per rifiuti edili e prodotti degli oli minerali nei cantieri edili

1. Obiettivo

La presente direttiva garantisce il riciclaggio opportuno di rifiuti edili, come pure il deposito corretto di prodotti degli oli minerali in cantieri edili, a tutela dell'uomo e dell'ambiente.

2. Gestione dei rifiuti edili

Conglomerato bituminoso = materiale da demolizione e da fresatura

Calcestruzzo di demolizione = armato o non armato

Materiale di demolizione non separato = miscela di calcestruzzo, arenaria calcarea, terraglia, mattoni, intonaco ecc.

Materiale bituminoso da demolizione stradale = miscela di fondazione, chiusure, calcestruzzo, selciati ecc.

Frazionamenti di rifiuti minerali = miscela di materiali inerti e organici (intonaco, lastre di gesso, eternit ecc.)

Materiali da costruzione di riciclaggio = sabbia ghiaiosa riciclata P, A, B, granulato di calcestruzzo, granulato d'asfalto, granulato di materiale misto

Rifiuti edili speciali = rifiuti assoggettati alla OTRif (p.es. rifiuti contenenti asfalto, rifiuti edili contenenti PCB)

OTRif = ordinanza sul traffico di rifiuti (22 giugno 2005); RS 814.610

1.1 Dichiarazione sul cantiere edile

1. **Separazione:** sul cantiere, i rifiuti edili minerali vengono separati secondo le categorie conglomerato bituminoso, calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione non separato e materiale bituminoso da demolizione stradale. Altri rifiuti (p.es. materiali combustibili o contenenti amianto) devono essere raccolti e smaltiti separatamente.

1.2 Rifiuti edili minerali

2. **Conglomerato bituminoso:** deve essere portato a un impianto di trattamento per l'asfalto oppure a un centro di raccolta e di cernita per rifiuti edili.
3. **Materiale bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione e materiale di demolizione non separato:** devono essere trasportati a un centro autorizzato di raccolta e di cernita, dove vengono riutilizzati per farne materiale riciclato.
4. Nel Cantone dei Grigioni, i rifiuti edili minerali vengono presi in consegna, trattati e riciclati dai centri di raccolta e di cernita per rifiuti edili autorizzati dal Servizio tecnico (UNA).

1.3 Materiale edile ingombrante

5. **Materiale ingombrante:** deve essere portato a un centro di raccolta e di cernita per rifiuti edili autorizzato, dove viene separato in sostanze da riciclare e frammenti di rifiuti.
6. **Metalli:** devono essere smaltiti tramite il commercio di rottami

1.4 Rifiuti edili speciali



7. **Rifiuti speciali:** devono in ogni caso essere separati dalle singole aziende, ai sensi della OTRif, e portati a un'azienda autorizzata allo smaltimento.

3. Deposito sul cantiere di recipienti con prodotti degli oli minerali

Concerne bidoni, barili ecc, con capacità tra 20 e 450 l

LPac = legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20

OPac = ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, RS 814.201



2.1 Requisiti

1. Recipienti con liquidi della classe 1, come olio lubrificante, olio da riscaldamento o diesel, devono essere riposti in recipienti di raccolta/recipienti collettori spessi e resistenti agli oli minerali e non devono essere interrati.
2. I recipienti devono essere collocati in un dispositivo di raccolta su una base piana, solida e stabile.
3. I recipienti devono essere disposti in modo tale che possano essere eseguiti i necessari lavori di controllo e di manutenzione ai recipienti e al dispositivo di raccolta (p.es. collocare su griglie, mensole ecc.). Bisogna parimenti fare attenzione che siano ben accessibili e utilizzabili.
4. I detentori sono tenuti a una manutenzione ineccepibile dei loro impianti. Devono provvedere al fatto che vengano montati i dispositivi di protezione necessari e che vengano effettuati i controlli prescritti nella LPac e nell'OPac.
5. L'imprenditore risponde di tutti i danni insorti in caso di deposito non conforme di liquidi inquinanti per l'acqua o per il suolo.

2.2 Generalità

6. Al di fuori delle zone o aree di protezione delle acque sotterranee, il recipiente di raccolta/recipiente collettore deve essere profondo ca. 10 cm e avere preferibilmente un dislivello. La capienza del recipiente di raccolta/recipiente collettore deve essere pari perlomeno al volume utile del contenitore più grande.
7. Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 sono ammessi soltanto i contenitori accessibili da ogni parte, il cui contenuto serve esclusivamente al trattamento dell'acqua, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti per il riempimento a ciò necessari.
8. Nella zona di protezione delle acque sotterranee S3, il volume del recipiente di raccolta/recipiente collettore deve poter contenere il volume utile complessivo di tutti i recipienti che vi sono riposti ("Facile scoperta e ritenuta" completa). Per ogni recipiente di raccolta/recipiente collettore, il volume utile totale di tutti i recipienti che vi si trovano può essere al massimo pari a 450 l.
9. I depositi di recipienti vanno assicurati contro l'accesso di persone non autorizzate. L'accesso all'impianto deve essere tuttavia sempre consentito agli organi di controllo dell'UNA, dell'UFP e del committente.

2.3 Recipienti di raccolta/recipienti collettori in metallo

10. Nel caso di recipienti di raccolta/recipienti collettori in acciaio, possono essere utilizzati solo i materiali che raggiungono perlomeno la qualità S 235 JR (St 37-2). Lo spessore della parete deve essere di almeno 2 mm. Si possono utilizzare altri metalli solo se soddisfano questi requisiti in modo appropriato.
11. Recipienti di raccolta/recipienti collettori devono essere riposti su una griglia di sostegno di almeno 2 cm di altezza.
12. Recipienti di raccolta/recipienti collettori devono essere costruiti in modo tale che non possano insorgere deformazioni permanenti né nell'utilizzo, né nel riempimento di acqua per scopi di verifica.
13. Recipienti di raccolta/recipienti collettori vanno sottoposti a prova di costruzione e di tenuta.

2.4 Utilizzazione di prodotti degli oli minerali

14. In cantiere l'imprenditore deve utilizzare prodotti degli oli minerali (rifornimento di macchinari, travaso, ecc.) con la massima cura possibile e adottare misure adeguate per la protezione dell'uomo e dell'ambiente.

4. Disposizioni penali

Le contravvenzioni alla presente Direttiva vengono punite ai sensi dell'art. 60 o 61 LPAmb oppure ai sensi dell'art. 54 LCPAmb. La pena, a seconda dell'atto illegale, consiste nell'arresto oppure in una multa fino a fr. 100'000.- oppure in prigione o multa.

5. Basi legali

Depositi sul cantiere di recipienti con prodotti degli oli minerali, UNA dicembre 2006

Recipienti in edifici o all'aperto con copertura, uffici preposti alla protezione delle acque dei Cantoni della Svizzera orientale e del Principato del Liechtenstein gennaio 2007

Disposizioni in materia di diritto sulla protezione delle acque per contenitori fra i 20 e i 450 l per contenitore in edifici o all'aperto con copertura in settori di protezione delle acque e zone di protezione delle acque sotterranee, UNA novembre 2001

- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), 24 gennaio 1991, RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPac), 28 ottobre 1998, RS 814.201

Direttive sulla gestione di rifiuti edili, UNA giugno 2006

- Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), 7 ottobre 1983; RS 814.01
- Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), 22 giugno 2005; RS 814.610
- Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), 10 dicembre 1990; RS 814.600
- Rifiuti: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali, UFAFP luglio 1997
- Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100)
- Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb), 13 agosto 2002; CSC 820.110

Ufficio foreste e pericoli naturali

Reto Hefti / ispettore forestale cantonale